



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale

UFFICIO VIII

Roma,

Prot. Nr.

Rif. Prot. Entrata Nr. 207963

Allegati: 1

Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

e

All'Ufficio Legislativo Economia

SEDE

e

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

SEDE

OGGETTO: AS 1458 Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze Armate -  
RELAZIONE TECNICA

Si è esaminata la relazione tecnica relativa al disegno di legge in oggetto indicato.

Al riguardo - nel ribadire i rilievi espressi in ordine al testo del provvedimento con nota n. 0122202 del 10 luglio 2020, che, ad ogni buon conto, si allega alla presente - con riferimento specifico alla stessa, si osserva quanto segue.

La relazione Tecnica all'articolo 1 evidenzia che l'introduzione dell'art. 987 bis al d.lgs 66/2010, determinando l'innalzamento del limite di età per il richiamo in servizio degli ufficiali di completamento e di complemento e aumentando, contestualmente, anche il limite annuale di giorni lavorativi sino 270, appare suscettibile di determinare maggiori oneri pensionistici e previdenziali. Tali maggiori oneri sono riconducibili al riconoscimento, in favore dei soggetti richiamati in

servizio, di incrementi di importo connessi alla maturazione di anzianità ed emolumenti retributivi non quantificati e non coperti, e non comprimibili nello stanziamento previsto in quanto strutturali con profilo crescente nel tempo.

L'articolo 2 è finalizzato all'introduzione di un corso unico interforze rivolto agli ufficiali della riserva selezionata. In ordine alla quantificazione degli oneri, si rappresenta che la relazione tecnica indica un onere complessivo di € 3.460.625,00, assumendo come costo unitario l'importo di € 6.125,00 e un numero di unità, espresso in anni – persona, di 565. Preliminarmente, si rileva che andrebbero forniti elementi volti a chiarire i criteri seguiti per individuare l'indicato costo unitario. Inoltre, in riferimento al numero di unità espresse in anni/persona, andrebbe tenuta in considerazione la circostanza che l'esaminando provvedimento, all'articolo precedente, innalza a 270 il limite dei giorni per il richiamo in servizio, determinando quindi un conseguente mutamento delle unità espresse in anni – persona.

Infine, la quantificazione degli oneri per lo svolgimento del corso interforze, risulta nettamente superiore rispetto all'importo indicato al successivo articolo 4, disciplinante la copertura finanziaria complessiva del provvedimento, determinata in € 2.000.000.


L' articolo 3 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina dell'avanzamento degli ufficiali della riserva selezionata secondo criteri di merito, equità, uniformità e omogeneità. Al riguardo, si rappresenta che l'asserita invarianza finanziaria della norma, come espressa in relazione tecnica, sembrerebbe in contraddizione con la dinamica dell'avanzamento di carriera. Inoltre, la relazione tecnica non offre elementi di dettaglio utili ad avvalorare la dichiarata assenza di oneri per la finanza pubblica. Peraltro, la stessa sul punto non sembra coerente con il testo della norma, ove viene evidenziata l'eventualità che dall'applicazione della delega possano derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, alla luce delle incongruenze testé rappresentate, si esprime parere contrario.

L' articolo 4, come già accennato in precedenza, indica l'onere derivante dall'applicazione del provvedimento in € 2.000.000, a decorrere dal 2020, e prevede la relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, nel ribadire l'inidoneità di tale copertura – in quanto tali risorse sono destinate ai provvedimenti considerati prioritari per il Ministero medesimo - si evidenzia l'insufficienza della

stessa essendo il suo complessivo ammontare inferiore al costo stimato per il solo corso interforze di cui all'art. 2.

Tanto premesso, si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato





**DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL SENATORE ROMANO E ALTRI  
CONCERNENTE: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISERVA SELEZIONATA DELLE  
FORZE ARMATE." (A.S. 1458).**

**RELAZIONE TECNICA**

Il presente provvedimento è volto a codificare, all'**articolo 1**, la riserva selezionata, nell'ambito delle Forze di completamento, attraverso l'inserimento dell'articolo 987-bis nel codice dell'ordinamento militare.

In particolare, essa è composta dagli ufficiali di complemento di cui all'articolo 674 (nominati senza concorso e in via eccezionale con spiccata professionalità). Essi devono essere in possesso di particolari professionalità - non disponibili nell'ambito delle Forze armate - per fare fronte a sopraggiunte esigenze operative, addestrative e logistiche. Inoltre, possono accedere alla riserva selezionata anche gli ufficiali di complemento in congedo di cui all'articolo 987 (richiamati in servizio con grado e anzianità posseduta, ammessi a una ferma non superiore a un anno, rinnovabile a domanda per non più di una volta, per sopraggiunta necessità di disporre di adeguate forze di completamento, per esigenze correlate con le missioni all'estero o con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero).

Con la modifica che sostituisce l'articolo 988-bis, viene innalzato il limite d'età in base al quale un ufficiale della riserva selezionata delle Forze armate può essere chiamato in servizio (sia in Italia che all'estero) portandolo a 63 anni per gli ufficiali superiori e a 60 anni per gli ufficiali inferiori.

Infine, viene fissata a 270 giorni all'anno la durata massima del richiamo.

L'**articolo 2** disciplina l'organizzazione di un corso unico, con cadenza triennale, per tutte le Forze armate, per la formazione degli ufficiali della riserva selezionata. E' previsto, in particolare, che a decorrere dal 2020, la formazione avvenga mediante un corso unico con una capienza massima di 50 ufficiali per l'Esercito, 20 per la Marina militare, e 10 ciascuno per Aeronautica militare e Arma dei carabinieri.

L'**articolo 3**, in materia di avanzamento degli ufficiali della riserva selezionata, reca una delega al Governo (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) per la disciplina dell'avanzamento degli ufficiali della riserva selezionata da esercitarsi alla luce dei principi di merito, equità, uniformità e omogeneità.

L'**articolo 4**, reca le disposizioni finanziarie (quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in 2 milioni di euro, a decorrere dal 2020, e prevede la relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

In conclusione, l'intento del presente disegno di legge è quello di massimizzare le professionalità di ogni ufficiale, ottimizzandone la resa, ma anche rafforzare la preparazione e l'esperienza militare-professionale acquisita nel ruolo.

Con riferimento a quanto disposto all'articolo 1, è da evidenziare che, ai sensi degli articoli 803 comma 1, lettera a) e 937 comma 1, lettera d) del codice dell'ordinamento militare, in merito alle singole categorie di ufficiali ausiliari il numero massimo da mantenere in servizio - nell'ambito delle quali sono comprese le Forze di completamento e, quindi, anche la riserva selezionata - è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. Con

essa vengono determinate le unità da mantenere in servizio, i conseguenti oneri e la relativa copertura finanziaria.

Pertanto, gli oneri connessi al richiamo del personale devono essere valutati ogni anno in occasione della legge di bilancio.

Con riferimento ai costi del corso unico interforze previsto all'articolo 2, è necessario evidenziare quanto segue.

A legislazione vigente, i corsi organizzati dalle Forze armate a favore degli ufficiali della riserva selezionata risultano avere costi sufficientemente contenuti in quanto vengono effettuati presso gli istituti di formazione di ciascuna singola Forza armata, ove le predisposizioni organizzative (docenti, alloggi, mensa, strutture logistiche e sportive, uffici amministrativi, ecc.) sono già garantite nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

Tali predisposizioni organizzative tengono conto delle diverse aree tematiche da trattare nonché della diversa durata, poiché sono strutturate per rispondere alle specifiche esigenze formative relative alla specificità e alla peculiarità di ciascuna Forza armata. Si tratta, infatti, della formazione iniziale di base che rientra nelle competenze e responsabilità dei rispettivi capi di Stato maggiore di Forza armata.


In tale contesto, il costo di un corso unico interforze, sotto l'egida dello Stato maggiore della difesa<sup>1</sup>, può essere ipotizzato prendendo a riferimento il costo sostenuto dall'EI, in qualità di Forza Armata che fa maggior ricorso all'istituto dei richiami delle Forze di completamento.

Supponendo che il numero dei richiami in servizio per le Forze Armate e per l'Arma dei Carabinieri rimanga uguale a quello ipotizzato nel bilancio di previsione del ministero della Difesa per l'anno 2021, gli oneri che ne derivano sono i seguenti:

Costo unitario corso interforze	Ufficiali da formare <sup>2</sup>	ONERE ANNUO COMPLESSIVO
€ 6.125,00	565	3.460.625,00

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito  positivo  **negativo**

02/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



<sup>1</sup> Organo di staff del vertice militare della Difesa, che al momento non svolge compiti di carattere esecutivo.

<sup>2</sup> Dato in Anni/Persona, tratto dal Disegno di Legge di Bilancio per il Ministero della Difesa per l'anno 2021.

7859



17 0 LUG, 2020

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale

UFFICIO VIII

Prot. Nr.

122202

Rif. Prot. Entrata Nr. 0102476/2020

Allegati:

Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia  
Sede

All'Ufficio Legislativo Finanze  
Sede

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
Sede

OGGETTO: Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate – AS 1458.

Il Disegno di legge in esame, costituito da 5 articoli, è finalizzato a codificare la categoria della riserva selezionata, riferita ai soli ufficiali, nell'ambito della categoria delle forze di completamento delle Forze armate.

Si rileva, preliminarmente, che tale modifica avrebbe dovuto essere più opportunamente proposta nell'ambito dei decreti di riordino delle carriere, di recente adottati, al fine di essere valutata in un'ottica di condivisione e rispetto del principio di equiordinazione che governa il comparto Difesa – sicurezza.

Si concorda con la Commissione nel ritenere necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica, in assenza della quale non è possibile verificare la quantificazione degli oneri, indicati all'articolo 5 in due milioni di euro.

Infine si rileva che il provvedimento reca una copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per la quale si esprime parere contrario in quanto tali risorse sono destinate ai provvedimenti considerati prioritari per il Ministero medesimo. Si concorda comunque con quanto segnalato nella scheda istruttoria in merito alla necessità di aggiornare il triennio di riferimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato

